

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E DELLA VIOLENZA DOMESTICA

**Art. 1**

***(Disposizioni in materia di ammonimento, prevenzione e informazione)***

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da "581" a "consumato o tentato" sono sostituite dalle seguenti: "581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, consumati o tentati" e, al secondo periodo, dopo le parole "non episodici", sono inserite le seguenti: "o commessi in presenza in minorenni";

b) al comma 5, le parole "581 e 582 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "581, 582, 583-quinquies, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, nonché del reato di cui agli articoli 56 e 575 del codice penale, commessi";

c) dopo il comma 5-bis, sono aggiunti i seguenti:

*"5-ter. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.*

*5-quater. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e secondo comma, del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo."*

2. All'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "i reati di cui agli articoli 609-bis, fuori dai casi previsti dall'articolo 609-septies, quarto comma, e 612-bis del codice penale";

b) al comma 3, le parole "La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata" sono sostituite dalle seguenti: "Le pene per i delitti di cui agli articoli 609-bis e 612-bis del codice penale sono aumentate";

c) al comma 4, le parole "per il delitto previsto dall'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "per i delitti previsti dagli articoli 609-bis e".

**Art. 2**

***(Disposizioni in materia di misure cautelari e braccialetto elettronico)***

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 276, al comma 1-ter, dopo le parole: "privata dimora" sono inserite le seguenti: "e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter";

b) all'articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola "572," sono inserite le seguenti: "56 e 575," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette."*;

c) all'articolo 282-ter, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *"Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis."*

### **Art. 3**

#### **(Disposizioni in materia di misure cautelari coercitive)**

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale."*;

b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

*"3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale."*;

c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole "per uno dei delitti indicati" sono inserite le seguenti: *"nell'articolo 380, comma 2, o"* e, dopo le parole "anche fuori dai casi di flagranza," sono inserite le seguenti: *"o quando il fermo è stato eseguito nei casi previsti dall'articolo 384, comma 1-bis,"*.

### **Art. 4**

#### **(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica)**

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), dopo le parole "612-bis del codice penale" sono aggiunte le seguenti: *"o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 609-bis, 575, 583-quinquies del codice penale, nonché ai soggetti che, già ammoniti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono indiziati dei delitti di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, commessi nell'ambito di violenza domestica, come definita dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119."*;

b) all'articolo 6, comma 3-bis, è aggiunto, infine, il seguente periodo: *“Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, alla misura sono aggiunte le prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 5.”*.

#### **Art. 5**

##### ***(Modifiche in materia di informazioni alla persona offesa dal reato)***

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90-ter, al comma 1, dopo le parole *“i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva”* sono aggiunte le seguenti: *“emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato,”*;

b) all'articolo 659, il comma 1-bis è abrogato.

#### **Art. 6**

##### ***(Misure in materia di fermo di indiziato di delitto)***

1. All'articolo 384 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*“1-bis. Anche fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 612-bis del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.”*;

b) al comma 2, le parole *“dal comma 1”* sono sostituite dalle seguenti: *“dai commi 1 e 1-bis”*.

#### **Art. 7**

##### ***(Modifiche in materia di sospensione condizionale della pena)***

1. All'articolo 165, comma quinto, del codice penale, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *“Al fine di individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero di cui al periodo precedente, il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna. Qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero costituisce inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, n. 1.”*.

2. All'articolo 18-bis del regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, recante disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: *“Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che*

*accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, n. 1 del codice penale."*

#### **Art. 8**

***(Modifiche in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)***

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 387-bis, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: *"La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio."*;

b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da *"l'ordine di protezione"* ad *"ancora"* sono soppresse.

#### **Art. 9**

***(Disposizioni urgenti in materia di comunicazione dei provvedimenti di estinzione, revoca o sostituzione delle misure coercitive)***

1. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, lettera *i-ter*), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 del codice di procedura penale o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati al questore, per le valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione,

2. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.

#### **Art. 10**

***(Provvisoria)***

1. Dopo l'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è aggiunto il seguente:

*"Art. 13-bis (Provvisoria)*

*1. La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo commessi dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere una provvisoria da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'indennizzo.*

2. La provvisionale è corrisposta alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e) e comma 1-bis; è comunque escluso il soggetto che abbia commesso o concorso alla commissione del reato.

3. L'istanza è presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dai seguenti documenti:

a) copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis;

c) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

4. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.

5. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, acquisiti gli esiti dell'istruttoria dal prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della istanza. La provvisionale può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 11, comma 3.

6. La provvisionale di cui al comma 1 può essere richiesta con le medesime modalità nella fase delle indagini preliminari sulla base degli atti del procedimento penale; in tal caso la provvisionale è concessa alle medesime condizioni, previo parere del pubblico ministero competente.

7. Qualora, decorso il termine di cui all'articolo 13, comma 2, non venga presentata domanda di indennizzo ovvero questa venga respinta o dichiarata inammissibile, il Comitato dichiara la decadenza dal beneficio della provvisionale e dispone la ripetizione di quanto erogato.”.

## **Art. 11**

### ***(Tutela per le vittime di violenza domestica)***

Al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

“Art. 3.1 (Particolari tutele per le vittime di violenza domestica)

1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai reati di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.”.